

**AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
COMPOSTAGGIO DOMESTICO -**

Alle utenze che effettuano correttamente il compostaggio domestico in conformità alle norme del Regolamento per l'Albo dei Compostatori, si applicano le riduzioni sulla componente tariffaria della tassa rifiuti prevista per le utenze domestiche previste dal vigente Regolamento Comunale.. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantine, ecc.

La richiesta di riduzione della tassa rifiuti solidi urbani per la pratica del compostaggio domestico deve essere redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'Ufficio Tributi e trasmessa all'ufficio protocollo dell'Ente.

La richiesta ha valore dall'anno successivo alla presentazione.

Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento all'Ufficio Ambiente ed all'Ufficio Tributi. La cessazione comporta l'onere di restituzione del compostore al Comune, secondo le modalità concordate con gli uffici competenti e la revoca della riduzione con conseguente recupero della somma non versata.

La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la richiesta ed è cumulabile con le altre previste dal presente regolamento.

In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare il 70% dell'importo totale della tassa dovuta.

Il Comune, con propri incaricati, in ogni momento, anche con controlli a campione, potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la pratica di compostaggio e nel caso di riscontro del mancato o parziale utilizzo della compostiera, potrà revocare la riduzione tributaria concessa, procedere al recupero dello sconto di cui si è usufruito indebitamente e contestualmente irrogare la sanzione prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 (da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00);